



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.:

Dott. Antonio MATANO Presidente

Dott. Giuseppina FINAZZI Consigliere

Dott. Giuseppina MARITATO Consigliere Giud. Aus. rel

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso in riassunzione depositato in Cancelleria il giorno 13/07/17 iscritta al n. 329/17 R.G. Sezione Lavoro, e posta in discussione all'udienza collegiale del 07/12/17

d a

IMPE SRL, in persona del suo Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'Avv.to Gerardo SALVATORE di Brescia, domiciliatario giusta delega in calce ricorso in appello

**RICORRENTE APPELLANTE IN RIASSUNZIONE**

CARROZZERIA PEZZAIOLI SRL, in persona del suo Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'Avv.to Gerardo SALVATORE di Brescia, domiciliatario giusta delega in calce ricorso in appello

**RICORRENTE APPELLANTE IN RIASSUNZIONE**

PEZZAIOLI RIMORCHI SRL, in persona del suo Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'Avv.to

OGGETTO:

Riassunzione ex art. 392

c.p.c.

W

Gerardo SALVATORE di Brescia, domiciliatario giusta delega in calce ricorso in appello

**RICORRENTE APPELLANTE IN RIASSUNZIONE**

**PEZZAIOLI GIORGIO**, rappresentato e difeso dall'Avv.to Gerardo SALVATORE di Brescia, domiciliatario giusta delega in calce ricorso in appello

**RICORRENTE APPELLANTE IN RIASSUNZIONE**

**PEZZAIOLI EUGENIO**, rappresentato e difeso dall'Avv.to Gerardo SALVATORE di Brescia, domiciliatario giusta delega in calce ricorso in appello

**RICORRENTE APPELLANTE IN RIASSUNZIONE**

c o n t r o

**INPS-SCCI SPA**, in persona del rappresentante legale pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avv.to Roberto MAIO giusta procura generale alle liti, elett.te dom.to c/o Avv.ra Distrettuale INPS.

**RESISTENTE APPELLATO IN RIASSUNZIONE**

**AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONI.**

**CONTUMACE**

**EQUITALIA ESATRI SPA.**

**CONTUMACE**

In punto: appello a sentenza n. 19/10 del 15/01/10 del Tribunale di Brescia, sentenza n. 504/10 del 28/10/10 della Corte di Appello di Brescia e sentenza n. 9593/17 del 08/03/17 della Corte di Cassazione.

**Conclusioni:**

**Dei ricorrenti appellanti:**



*Come da ricorso*

**Del resistente appellato:**

*Come da memoria*

ESPOSIZIONE DEI FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 19/10 del 15/01/2010, il Tribunale di Brescia, in funzione di Giudice del Lavoro, accolse il ricorso proposto dalla soc. Pezzaioli Rimorchi srl nei confronti dell'Inps, della SCCI spa e della soc. Esatri spa e, per l'effetto, annullò la cartella esattoriale n. 022 2006 00248655 90000 e compensò le spese di lite.

Il Giudice di primo grado ritenne che, nel caso di specie, il materiale probatorio su cui era basata la pretesa dell'ente previdenziale (avente a oggetto il pagamento dei contributi previdenziali relativi ai rapporti di lavoro con le risorse inviate presso la società ricorrente dalle soc. Carpenteria MB srl e Carpenteria GB srl essendo stata ritenuta sussistente la fattispecie dell'intermediazione di manodopera) non fosse idoneo a supportare le pretese dell'ente stesso e che, quindi, dovesse ritenersi non fornita la prova dell'intermediazione illecita di manodopera.

La Corte d'Appello di Brescia, adita dall'Inps, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò l'opposizione avverso la cartella sopra indicata.

Con sentenza n. 9593/2017, la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento degli ultimi due motivi di ricorso proposti dalla soc. Pezzaioli Rimorchi srl, ha così statuito: "... Sono invece fondati gli ultimi due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente. Come risulta dagli atti di causa, e in particolare dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e dalla memoria difensiva in appello, ... la Pezzaioli Rimorchi srl ha



*specificamente contestato le modalità di determinazione dei contributi pretesi, in quanto calcolati sulla base dei corrispettivi pagati dalla Pezzaioli Rimorchi alle Carpenterie per i servizi espletati in appalto, anziché sulle retribuzioni erogate agli operai, senza che fossero individuati il numero e il nominativo dei lavoratori impiegati, la durata delle prestazioni, e quindi i criteri e i fattori in base al quale i contributi erano stati determinati. La questione devoluta con l'opposizione contro la cartella di pagamento involgeva, dunque, anche il quantum della pretesa creditoria ... A fronte di questa specifica contestazione, riproposta in appello, la Corte ha omissis ogni pronuncia e tale omissione, configurando una vera e propria violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., impone la cassazione in parte qua della sentenza, affinché la Corte provvede all'esame della detta questione. ...".*

La soc. Pezzaioli Rimorchi srl, ha riassunto il giudizio con ricorso depositato il 13/7/2017.

Si è costituito in giudizio l'Inps che ha richiesto il rigetto dell'opposizione alla cartella esattoriale citata.

All'udienza del 7/12/2017, a seguito di discussione, questa Corte ha deciso come da dispositivo di cui è stata data pubblica lettura.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'oggetto del giudizio di rinvio, così come delineato dalla Suprema Corte, nella sentenza n. 9593/2017, è costituito dal quantum della pretesa dell'ente previdenziale, in ordine al quale la parte che ha riassunto il giudizio, contesta le modalità di determinazione.

La Suprema Corte, infatti, rigettando tutti i motivi di ricorso (a eccezione di



quelli involgenti il quantum della pretesa), ha riconosciuto la fondatezza dell'an della pretesa stessa avanzata dall'istituto di previdenza.

Orbene, con riferimento alla mancata individuazione nominativa dei lavoratori illecitamente somministrati (ultimo motivo del ricorso in Cassazione), questa Corte osserva:

a) la soc. Pezzaioli Rimorchi srl ha confermato che presso la propria azienda avevano prestato attività lavorativa i dipendenti inviati delle MB Carpenteria e GB Carpenteria, società gestite da Bozzoni Fausto;

b) in particolare, dalla documentazione aziendale e dalle fatture acquisite dagli ispettori Inps è emerso che la soc. Pezzaioli Rimorchi si era avvalsa del personale della ditta MB Carpenteria, nel periodo Aprile 2001 – Aprile 2002 e del personale fornito dalla ditta GB Carpenteria, nel periodo intercorso tra il mese di Maggio del 2002 e il mese di Maggio del 2003;

c) gli ispettori non erano stati in grado di identificare tale personale, tenuto anche conto che Giorgio Pezzaioli, amministratore delegato della Pezzaioli Rimorchi non ha saputo – o voluto – riferire il nominativo dei lavoratori che avevano prestato attività presso i cantieri;

d) come già affermato da questa Corte in altra causa avente ad oggetto manodopera illecitamente somministrata da Bozzoni Fausto attraverso le società da lui gestite (Nuova Carpenteria, MB Carpenteria, GB Carpenteria), deve ritenersi che la mancata identificazione dei singoli lavoratori impiegati nell'ambito di una somministrazione illecita non comporti il venire meno dell'obbligo contributivo in capo all'impresa utilizzatrice, tenuto conto che il sistema assicurativo pubblico non si basa sul principio privatistico dell'incameramento della provvista sulla singola



posizione assicurativa, ma si fonda sul principio solidaristico, per cui l'incameramento a favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti è generalista e indistinto se serve a finanziare l'erogazione delle prestazioni a tutti gli assicurati e non solo a quello nella cui posizione previdenziale i contributi sono stati versati. Del resto, ciò è quello che pacificamente si verifica in caso di utilizzo di lavoratore straniero privo di documentazione di soggiorno (è la c.d. ipotesi di "manovalanza clandestina"), per il quale non è possibile aprire una posizione assicurativa e pur tuttavia il datore di lavoro è comunque obbligato al versamento dei contributi che saranno incamerati come provvista generale del sistema (in tal senso, v. Cass. 7380/10). E invero, la giurisprudenza più recente ha chiarito che *«la questione dell'imputazione soggettiva dei contributi ai singoli lavoratori da parte dell'Inps non rileva nella rapporto contributivo con il datore di lavoro il quale... non ha titolo ed interesse a lamentare la mancata identificazione nominativa dei beneficiari di contributi che comunque obbligato a versare nella misura discendente dalla legge»*, aggiungendo che *«sulla conclusione assunta non incide l'articolo 1, comma 6, della legge 335/1995 e il cosiddetto "criterio contributivo" il quale opera solo ai fini del calcolo della pensione ma non influisce sulla configurazione dell'obbligazione contributiva»* (Cass. 18186/17 e 19098/17).

Occorre inoltre precisare che gli operai oggetto della presente controversia risultano tutti nominativamente individuati perché assunti, registrati e denunciati dalle società gestite dal Bozzoni, in relazione ai periodi nei quali gli stessi hanno svolto attività lavorativa in favore della Pezzaioli Rimorchi. Si tratta quindi di lavoratori comunque individuati in quanto già assunti



dall'impresa fornitrice e per questo assicurati all'Inps.

E invero, i 20 lavoratori cui il Bozzoni si è riferito quando ha dichiarato di averli inviati presso la Pezzaioli Rimorchi, sono compresi tra i lavoratori registrati alle dipendenze delle ditte somministratrici gestite dal Bozzoni medesimo (si veda l'elenco nominativo dei lavoratori allegato alla segnalazione della Guardia di Finanza del 9 febbraio 2007 prodotta sub. doc. 2 dall'Inps nel giudizio di primo grado).

Con riferimento alla determinazione della misura della contribuzione addebitata (penultimo motivo di ricorso in Cassazione), si osserva quanto segue:

a) come chiarito dalle citate Cass. 18186/17 e Cass. 19098/17, *«la base imponibile si ricava sulla scorta dei "minimali contributivi" e del numero dei lavoratori impiegati nell'appalto illecito»*;

b) occorre considerare che, come emerge dalle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza dallo stesso Bozzoni e dalle sue collaboratrici Pietta e Viola, il Bozzoni nel corso delle trattative con le ditte clienti stabiliva il "prezzo orario" dei lavoratori forniti. Esaminando le schede contabili per fornitore e le singole fatture, il personale ispettivo ha rilevato l'entità delle prestazioni rese e ha proceduto, sulla scorta delle retribuzioni contrattuali per la qualifica di operaio di 3° livello del C.C.N.L. di comparto (applicando quindi l'importo più basso), a quantificare le somme dovute a titolo di contributi sulla base delle ore lavorate, rilevate dal confronto con l'imponibile delle fatture, relativamente al numero di operai somministrati che era stato dichiarato allo stesso Bozzoni ai verbalizzanti. Il dato relativo al numero dei lavoratori somministrati dal Bozzoni alla Pezzaioli Rimorchi,



è stato quindi oggetto di accertamento da parte degli organi di vigilanza ispettiva;

c) confrontando le fatture emesse per l'attività resa e i listini prezzi operai, gli ispettori hanno così determinato la base imponibile retributiva, atteso che gli importi delle fatture emesse erano quantificati sulla base delle ore lavorate dagli operai somministrati. In tal senso è la dichiarazione resa ai verbalizzanti dalla collaboratrice Pietta, la quale ha dichiarato che gli importi delle fatture erano quantificati sulla base delle ore lavorate dagli operai e del prezzo orario che il Bozzoni aveva concordato con le ditte clienti (*«la fattura veniva predisposta sulla base delle ore lavorate dal singolo operaio... Ciò valeva anche per l'attuale ricorrente [Pezzaoli Rimorchi]... Vi era 1 riscontro mediante la timbratura da parte degli operai inviati o 1 verifica tramite 1 visto da parte del cliente circa le ore lavorate»*)

c) Dalle schede contabili per fornitore, acquisite unitamente alle fatture, gli ispettori dell'ente previdenziale hanno, relativamente alla ditta Carpenteria MB, previa determinazione della retribuzione contrattuale spettante agli operai inquadrati nel III livello retributivo del CCNL applicabile al rapporto, e delle ore lavorate determinate dal confronto con l'imponibile delle fatture acquisite, quantificato i contributi dovuti dalla soc. Pezzaoli Rimorchi srl (il cui amministratore delegato, sig. Giorgio Pezzaoli, non ha mai saputo – o voluto – riferire il nominativo dei lavoratori che avevano prestato attività presso i cantieri);

d) resta da dire, con specifico riferimento al calcolo dei contributi, che, come risulta dal verbale ispettivo e da i relativi allegati, gli stessi sono stati

quantificati sulla base delle fatture, detraendo dall'importo di ciascuna fattura una percentuale del 25% a copertura dei costi (amministrativi, organizzativi, commerciali) e del margine di profitto dell'impresa, per poi applicare i minimi giornalieri del tempo pieno per il calcolo del numero delle giornate complessivamente retribuite e del numero mensile dei lavoratori somministrati (imputando a ciascuno 26 giornate al mese) per un costo orario contrattuale dato, sui giorni lavorativi del mese. In particolare, il verbale ispettivo descrive esattamente le operazioni di calcolo: partendo dalla tariffa oraria di euro 15, si è proceduto alla divisione dell'importo portato nelle fatture per 15, in modo da ottenere le ore fatturate/lavorate; successivamente si è proceduto alla divisione delle ore fatturate per 8 (ore contrattuali lavorate in una giornata), ottenendo così il numero totale delle giornate di lavoro; dividendo le giornate di lavoro per 26 (giornate di lavoro contrattuali in un mese) si è ottenuto un ulteriore riscontro in ordine al numero dei lavoratori somministrati nel mese esaminato; quindi moltiplicando la retribuzione oraria del C.C.N.L. di settore (euro 5,8) per le ore lavorate, si è ottenuto l'imponibile mensile; applicando all'imponibile mensile l'aliquota dovuta del 43,07% sono infine stati calcolati i contributi dovuti per il mese in esame;

e) pertanto, contrariamente a quanto affermato dalla società Pezzaioli Rimorchi, i contributi non sono stati calcolati sulla base dei corrispettivi pagati dalla Pezzaioli Rimorchi medesima alle Carpenterie del Bozzini; ed invero risulta evidente come l'addebito in capo alla società utilizzatrice non sia stato effettuato sulla base degli importi delle fatture emesse, come sostenuto dalla stessa società, bensì mediante una operazione di

determinazione della base imponibile retributiva, ancorché effettuata in difetto di identificazione nominativa dei lavoratori utilizzati. Si tratta dello stesso procedimento che in fattispecie analoga la Corte di Cassazione (v. le citate Cass. 18186/17 e 19098/17) ha già positivamente valutato laddove ha affermato che *«la fattura relativa al corrispettivo pagato dal committente al fornitore della manodopera in base all'orario svolto dai lavoratori è stata quindi utilizzata per determinare - sulla scorta della tariffa oraria corrisposta e di un orario settimanale di 40 ore - il numero dei lavoratori impiegati nell'appalto, in relazione ai quali si determina l'obbligazione contributiva dovuta; fermo restando che i contributi vanno computati sul dovuto e non su "quanto percepito dal lavoratore" se inferiore al massimale ... (In virtù di quanto dovuto ai lavoratori in base al C.C.N.L.)»*. L'appello dell'INPS è quindi fondato e conseguentemente la sentenza di primo grado deve essere riformata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

La Corte d'Appello di Brescia

Definitivamente pronunciando in sede di rinvio

PQM

-In riforma della sentenza n. 19/10 emessa dal Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro, respinge l'opposizione alla cartella n. 022 2006 0024865590000.

-Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in euro 1.500,00= oltre accessori di legge; del secondo grado di giudizio, liquidate in euro 2.000,00= oltre accessori di legge; del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.500,00= oltre accessori di legge e



di questa fase di giudizio, liquidate in euro 2.000,00= oltre accessori di legge.

Brescia li 7/12/2017

IL CONS. AUS. REL.

Dott. Giuseppina Maritato



IL PRESIDENTE

Dott. Antonio Matano



Depositato il, 19/12/2019



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Amelia Serinelli

